

DISEGNO DI LEGGE RECANTE “ DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE DELLE FARMACIE”

Art. 1

(Modifiche e integrazioni all'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio “topografico” o “della distanza” ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo”;
- b) al comma 7, primo periodo, le parole “di età non superiore a 40 anni,” sono soppresse;
- c) al comma 17, alle parole “La direzione della farmacia privata” sono anteposte le seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,”.

2. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale deve farne domanda al comune, che decide sulla stessa sentiti l'azienda sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, i quali si pronunciano entro 15 giorni dalla richiesta del comune. La domanda è respinta se il nuovo locale non soddisfa i criteri e le esigenze di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 2 e al settimo comma del presente articolo”.

3. Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze della popolazione ed evitare situazioni di prossimità di esercizi non giustificate dall'interesse pubblico”.

4. L'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni è
soppresso.

5. E' abrogato l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.